

Decreto 26 febbraio 2002 n.25

Ratifica Decreto 27 novembre 2001 n.122 "Disposizioni in materia di cantieri di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i, della Legge 18 febbraio 1998 n.31"

Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato, in data 26 febbraio 2002, il Decreto Reggenziale 27 novembre 2001 n.122 apportando emendamenti, pertanto il testo definitivo del Decreto è il seguente:

Disposizioni in materia di cantieri di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i, della Legge 18 febbraio 1998 n.31

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 7, comma 2, lettera i), della Legge 18 febbraio 1998, n.31,

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 23 novembre 2001 n.4;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

(Campo di Applicazione)

1. Il presente Decreto prescrive le misure di sicurezza da attuarsi a tutela dei lavoratori che operino nei cantieri temporanei o mobili, così come definiti all'articolo 2, lettera a).
2. Per quanto non regolamentato specificamente dal presente Decreto, si farà riferimento alle norme stabilite dalla Legge 18 febbraio 1998 n.31 e dalla restante legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro vigente.
3. Le disposizioni del presente Decreto non si applicano:
 - a. alle attività minerarie e di coltivazione di cave;
 - b. alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuano riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
 - c. ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio;

- d. ai cantieri che comportino un impegno di realizzazione inferiore o uguale a cinquanta giorni uomo, a meno che non ricorrano i rischi aggravanti di cui all'Allegato 2. Nel tal caso il Committente o il Responsabile dei Lavori deve comunque dare opportuna comunicazione al Servizio di Igiene Ambientale dell'inizio e della durata presunta dei lavori.

Art.2

(Definizioni)

- 1. Agli effetti del presente Decreto vengono utilizzate le seguenti definizioni:

- a. cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere":

luogo nel quale si effettuano lavori edili o di ingegneria civile necessari per realizzare una delle opere il cui elenco è riportato nell'Allegato 1;

- b. cartello di cantiere:

informativa da apporre obbligatoriamente in posizione visibile all'entrata del perimetro del cantiere, per tutta la durata dell'attività del cantiere, i cui contenuti minimi sono stabiliti nell'Allegato 3;

- c. committente:

il soggetto, persona fisica o giuridica, per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Qualsiasi attività tendente a mascherare il reale committente di un'opera, al fine di evitare le responsabilità connesse, configura un reato.

Tale soggetto viene individuato, tanto nel settore pubblico che in quello privato, in colui che risulti titolare del potere decisionale e di spesa.

- d. responsabile dei lavori:

soggetto, persona fisica residente, dotato di adeguata preparazione professionale, che può essere incaricato dal committente di assolvere tutti o in parte gli adempimenti previsti dal presente Decreto e a lui incombenti. Tale soggetto non può coincidere con il datore di lavoro, con il lavoratore autonomo o con i lavoratori dipendenti (o soggetti ad essi equiparati, ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della Legge 18 febbraio 1998 n. 31) dell'impresa principale, della cooperante o della subappaltatrice, così come definite nelle successive lettere f), m), n), o) del presente articolo.

Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori - individuato di volta in volta - è l'incaricato di condurre in maniera unitaria, in relazione ai tempi, ai costi e alla sicurezza e salute dei lavoratori, l'intervento programmato.

La nomina del responsabile dei lavori è una facoltà del committente, non un obbligo, a meno che il committente sia un soggetto - persona fisica o giuridica - non residente. Non nominare il responsabile dei lavori da parte di un committente non residente configura un reato.

e. progettista:

Si identificano le seguenti figure:

- *progettista architettonico:*

soggetto professionalmente idoneo, secondo le norme vigenti, a redigere i documenti progettuali, per gli aspetti inerenti l'opera o l'attività, in funzione della destinazione d'uso o dell'obiettivo dell'opera, comprese le progettazioni che non richiedono autorizzazione o concessione pubblica;

- *direttore dei lavori architettonico:*

soggetto professionalmente idoneo, secondo le norme vigenti, al controllo delle regolarità e del buon andamento dell'opera mentre viene realizzata dal costruttore nel rispetto e conformità del progetto. Coordina, dirige e controlla, sotto l'aspetto tecnico amministrativo, l'esecuzione dell'intervento;

- *progettista strutturale:*

soggetto professionalmente idoneo, secondo le norme vigenti, alla progettazione delle strutture che assolvono ad una funzione statica, per assicurarne la perfetta stabilità e sicurezza nel rispetto delle norme tecniche emanate;

- *direttore dei lavori strutturale:*

soggetto professionalmente idoneo, secondo le norme vigenti, al controllo della regolarità della realizzazione strutturale nella rispondenza dell'opera al progetto e nell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione e della qualità dei materiali impiegati;

- *direttore tecnico di cantiere:*

soggetto professionalmente idoneo, incaricato dall'impresa, a seguire la realizzazione dell'opera in conformità alle disposizioni contrattuali. Cura l'aggiornamento dei programmi di lavoro, suggerendo correttivi e soluzioni in relazione alla qualità dei lavori;

- *progettista tecnologico:*

soggetto professionalmente idoneo, secondo le norme vigenti, alla progettazione degli impianti tecnologici presenti nell'opera e a servizio della stessa, nel rispetto della normativa in vigore;

- *direttore dei lavori tecnologico:*

soggetto professionalmente idoneo, secondo le norme vigenti, al controllo della regolarità della realizzazione degli impianti tecnologici presenti, nella rispondenza al progetto e nell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione e della qualità dei materiali impiegati.

Il documento progettuale stabilisce inoltre le fasi realizzative di quanto progettato e le prescrizioni di manutenzione preventiva e ciclica dell'opera.

La nomina dei progettisti esenta il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità inerenti alle scelte progettuali, determinazione delle fasi realizzative e definizione delle modalità di manutenzione preventiva e ciclica dell'opera, purché effettuata verso soggetto professionalmente idoneo.

Non nominare i progettisti, ove richiesto dalla normativa vigente, configura un reato.

Il progettista può ricoprire l'incarico di coordinatore in materia di sicurezza per la fase di progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

f) lavoratore autonomo:

soggetto che partecipa singolarmente ed autonomamente alla realizzazione delle attività di cantiere ed è privo di vincoli di subordinazione. Può ricevere l'appalto direttamente dal committente o dal responsabile dei lavori, oppure può essere subappaltatore dell'impresa principale o dell'impresa cooperante.

g) coordinatore per la sicurezza:

tecnico specializzato nella identificazione dei pericoli, nella valutazione dei rischi e nella determinazione delle misure di prevenzione, nelle attività temporanee di cantiere, le cui caratteristiche professionalmente abilitanti sono stabilite nell'articolo 10. Il coordinatore per la sicurezza svolge la sua attività sia nella fase progettuale dell'opera, sia nella fase realizzativa di cantiere, di seguito denominati:

coordinatore in materia di sicurezza per la fase di progettazione:

durante la progettazione dell'opera: è il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4 di seguito denominato coordinatore per la progettazione.

Tale soggetto non può coincidere con il datore di lavoro, con il lavoratore autonomo o con i lavoratori dipendenti (o soggetti ad essi equiparati, ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della Legge 18 febbraio 1998 n. 31) dell'impresa principale, della cooperante o della subappaltatrice, così come definite nelle successive lettere f), m), n), o) del presente articolo.

Nel settore pubblico allargato tale soggetto può essere pubblico dipendente.

coordinatore in materia di sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori:

durante la realizzazione dell'opera: è il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5 di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione.

Tale soggetto non può coincidere con il datore di lavoro, con il lavoratore autonomo o con i lavoratori dipendenti (o soggetti ad essi equiparati, ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della Legge 18 febbraio 1998 n.31) dell'impresa principale, della cooperante o della subappaltatrice, così come definite nelle successive lettere f), m), n), o) del presente articolo.

Nel settore pubblico allargato tale soggetto può essere pubblico dipendente.

h) fascicolo dell'opera:

è la raccolta dei documenti, secondo il modello in Allegato 5, predisposta dal coordinatore per la sicurezza.

Alla fine della realizzazione dell'opera, il coordinatore per la sicurezza consegna al committente il fascicolo dell'opera.

Il fascicolo dell'opera è tenuto aggiornato dal proprietario del bene durante la vita dell'opera con i documenti che certificano gli eventuali successivi interventi modificatori, di manutenzione ordinaria o straordinaria, cambi di destinazione d'uso.

i) giorni-uomo:

è la misura presunta, in fase progettuale, del dimensionamento del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

Qualsiasi attività tendente a frazionare l'opera o a diluire la realizzazione nel tempo attraverso successive chiusure e riaperture dei lavori, o altre pratiche consimili, tese a far figurare una misura di dimensionamento del cantiere non reale, al fine di farlo classificare nelle condizioni di non applicabilità dei disposti del presente Decreto in funzione di quanto previsto all'articolo 1, comma 3, lettera d) e articolo 3, comma 3, configura un reato.

La chiusura del cantiere o realizzazione parziale dei lavori deve essere comunicata entro 10 giorni dal committente o responsabile dei lavori al Servizio di Igiene Ambientale, il quale può comunque riferirsi al fascicolo dell'opera di cui all'articolo 2, lettera h), per valutare la coerenza delle attività previste e realizzate con la destinazione d'uso ovvero gli obiettivi di realizzazione dell'opera, per valutare se la parziale realizzazione dell'opera stessa o l'interruzione dell'attività di cantiere configurano la volontà di aggirare i disposti del presente Decreto.

l) piano operativo di sicurezza:

è il documento redatto e tenuto aggiornato dal datore di lavoro di ciascuna impresa, secondo il modello di cui all'Allegato 7, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2 della Legge 18 febbraio 1998 n.31.

m) impresa principale:

è l'impresa alla quale il committente o il responsabile dei lavori affida la maggior parte dell'opera, di volta in volta nelle varie fasi di realizzazione.

L'impresa cooperante, quella subappaltatrice e il lavoratore autonomo, per potere operare nel cantiere, devono riconoscere all'impresa principale il dovere/potere della direzione delle attività in cantiere per tutta la sua durata e il loro obbligo di armonizzare le loro attività con il piano operativo di sicurezza dell'impresa principale.

L'affidamento dell'appalto da parte del committente o responsabile dei lavori all'impresa principale libera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità inerenti all'esecuzione delle attività di realizzazione dell'opera, in relazione agli adempimenti stabiliti dalla presente normativa e dalle norme vigenti, purché effettuata verso impresa dotata delle competenze e dell'organizzazione sufficienti e necessarie per svolgere l'appalto affidato.

L'impresa principale dovrà svolgere il suo ruolo fornendo il proprio piano operativo di sicurezza coordinato con quello delle altre imprese cooperanti, subappaltatrici, nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento ed eseguendo disposizioni particolari, giustificate e lecite, impartite, a seconda dei casi, dal coordinatore per la sicurezza o dal Servizio di Igiene Ambientale.

n) impresa cooperante:

è l'impresa secondaria, nominata dal committente o dal responsabile dei lavori, che coopera con l'impresa principale alla realizzazione di una parte dell'opera.

o) impresa subappaltatrice:

è l'impresa alla quale l'impresa principale o l'impresa cooperante, affidano la realizzazione di una parte dell'opera.

p) piano di sicurezza e coordinamento:

è il documento previsto per i cantieri di cui all'articolo 3, comma 4, redatto dal coordinatore per la progettazione ed aggiornato dal coordinatore per l'esecuzione, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 12.

q) notifica preliminare:

documento redatto dal committente o dal responsabile dei lavori prima della data prevista di apertura del cantiere secondo le modalità dell'articolo 11.

r) rischi aggravanti:

rischi specifici e statisticamente ricorrenti in relazione ai cantieri elencati all'Allegato 2.

s) riunione di pianificazione e coordinamento della sicurezza in cantiere:

sono le riunioni indette dal coordinatore in materia di sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori per conto del committente o del responsabile dei lavori, per adempiere ai disposti dell'articolo 13 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31 nella particolarità dell'attività di cantiere, alle quali partecipano il committente o il responsabile dei lavori, i datori di lavoro, o loro delegati, delle imprese esecutrici, unitamente con i rispettivi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i lavoratori autonomi.

Art.3

(Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)

1. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizione di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione per la determinazione della durata dei lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di appalto dell'opera, accerta che siano stati redatti i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) e che ne formino parte integrante.

3. Fermo restando l'esclusione di cui all'articolo 1, lettera d), nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, che comportino un impegno di realizzazione inferiore a 200 giorni-uomo, a meno che non ricorrano i rischi aggravanti di cui all'Allegato 2, il committente o il responsabile dei lavori deve comunque inviare la notifica preliminare al Servizio Igiene Ambientale e ricevere inoltre il piano operativo di sicurezza dell'impresa che eseguirà l'intervento.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 giorni-uomo.

5. Nei casi di cui al comma 4, il committente o il responsabile dei lavori, prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento iniziale dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori, o parte di essi, sia affidata ad altre imprese.
7. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere sia le funzioni di coordinatore per la progettazione che di coordinatore per l'esecuzione.
8. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
9. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione del comma 4 e 5, con notifica al Servizio di Igiene Ambientale entro 5 giorni.
10. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
 - a. verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare;
 - b. chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto per la Sicurezza Sociale e alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo di settore edile applicato ai lavoratori dipendenti e per le aziende non residenti la verifica dei relativi impegni.

Art.4

(Obblighi del Coordinatore per la progettazione)

1. Prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
 - a. redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1;
 - b. predispose il fascicolo dell'opera, oggetto della concessione o autorizzazione edilizia, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori che interverranno sull'opera dopo la sua realizzazione. Tale documento dovrà attenersi alle indicazioni dell'Allegato 5.
1. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), una volta realizzata l'opera, viene consegnato al coordinatore per l'esecuzione .
2. Il fascicolo non deve essere predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 159, comma 1, della Legge 19 luglio 1995 n. 87.

Art.5

(Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori)

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione provvede a:

- a. verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti, contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b. verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c. organizzare tra i datori di lavoro delle imprese, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d. verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e. segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12, nonché proporre, in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempimento al Servizio di Igiene Ambientale;

- f. sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- g) nei casi di cui all'articolo 3, comma 6, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Indice le riunioni di pianificazione e coordinamento della sicurezza in cantiere di cui all'articolo 2, punto s).

Art.6

(Responsabilità del committente o del responsabile dei lavori)

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

La nomina del responsabile dei lavori libera il committente dalle responsabilità che gli competono agli adempimenti stabiliti dalla presente normativa, purché effettuata verso soggetto professionalmente idoneo.

La nomina dei coordinatori per la sicurezza libera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità inerenti alle scelte tecnico-organizzative di valutazione

dei rischi e di prevenzione, in relazione agli adempimenti stabiliti dalla presente normativa, purché effettuata verso soggetto professionalmente idoneo.

E' obbligatorio nominare, nei casi previsti dal presente Decreto, il coordinatore per la sicurezza.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse all'accertamento dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1.

Art.7

(Obblighi dei lavoratori autonomi)

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri sono tenuti a:

- a. utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni delle Leggi 40 e 41 del 2 luglio 1969 e del Decreto 4 ottobre 1991 n.124;
- b. utilizzare i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dall'articolo 33 della Legge 18 febbraio 1998 n.31 e dell'articolo 141 della Legge 2 luglio 1969 n.40;
- c. adeguarsi alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione;
- d. armonizzare la loro attività con quella svolta dalle altre imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere.

Art.8

(Misure generali di tutela per i cantieri)

1. In ogni cantiere, anche nel caso in cui i lavori siano stati affidati ad un'unica impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 5 della Legge 18 febbraio 1998 n.31, ed in particolare, curano, ciascuno per la parte di propria competenza:

- a. il rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro applicabili;
- b. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- c. la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- d. le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- e. la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori e della popolazione;
- f. la delimitazione, l'allestimento delle zone di stoccaggio e la rimozione dei vari materiali, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori, in particolare quando si tratti di materie e di sostanze pericolose;

- g. lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie;
- h. l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- i. nel caso di presenza di pluralità di imprese e lavoratori, la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- j. le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Art.9

(Obblighi dei datori di lavoro)

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici:
 - a. adottano le misure conformi di cui al Titolo VIII della Legge 18 febbraio 1998 n.31, per quanto riguarda le prescrizioni di sicurezza e salute dei posti di lavoro all'interno e all'esterno dei cantieri, adottano le misure di cui al titolo I della Legge 2 luglio 1969 n.40 e le misure di cui alla Legge 2 luglio 1969 n.41 e Decreto 4 ottobre 1991 n.124;
 - b. curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il coordinatore per l'esecuzione;
 - c. curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
 - d. redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera l);
1. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2, e dall'articolo 7, comma 2, lettera e), e comma 3 lettera b) della Legge 18 febbraio 1998 n. 31.

Art.10

(Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione)

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei requisiti:
 - a. diploma di laurea in ingegneria o architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali - rilasciati da Università della UE - nonché l'iscrizione all'albo professionale per almeno un anno;
 - b. diploma universitario in ingegneria o architettura - rilasciati da Università della UE - nonché l'iscrizione all'albo professionale per almeno due anni;
 - c. diploma di geometra o perito industriale, o perito agrario o agrotecnico - rilasciati da Istituti di Paesi della UE - i cui titoli di diploma siano legalmente riconosciuti nello stato di appartenenza nonché l'iscrizione all'albo professionale per almeno tre anni.

Il requisito dell'iscrizione all'albo professionale non è richiesto ai pubblici dipendenti.

1. I soggetti di cui al comma 1 devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, dall'Università, o in alternativa dai rispettivi ordini professionali, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
2. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al secondo comma devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'Allegato 4, punto 1).
3. La frequenza al corso di cui al comma 2 non è richiesta a coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività di vigilanza sul rispetto della normativa di sicurezza nei cantieri, per almeno cinque anni, nello Stato di San Marino o in qualsiasi Paese della UE. La medesima esenzione vale per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, conseguito nei Paesi della UE, che siano equipollenti, ai fini della preparazione conseguita, con il corso di cui sopra, oppure producano l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario, conseguito in un qualsiasi Paese della UE, con le stesse caratteristiche di equipollenza. La frequenza del corso non è richiesta a coloro che sono in possesso di attestazione equipollente conseguita in qualsiasi Paese della UE.

I soggetti di cui al presente comma dovranno comunque effettuare un corso di aggiornamento sulla specifica normativa sammarinese come specificato nell'Allegato 4, punto 2).

4. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al secondo e quarto comma sono a totale carico dei partecipanti.
6. I soggetti di cui al comma 1 devono essere iscritti agli appositi albi speciali tenuti ed aggiornati dagli ordini e collegi professionali, ad esclusione di coloro che sono pubblici dipendenti.

Art.11

(Notifica preliminare)

1. Il committente o il responsabile dei lavori, almeno cinque giorni prima della data prevista di apertura del cantiere, invia la notifica preliminare, elaborata conformemente all'Allegato 6, al Servizio Igiene Ambientale e all'Ispettorato del Lavoro.

La notifica preliminare deve contenere inoltre la data e il luogo ove è indetta la prima riunione di pianificazione e coordinamento della sicurezza in cantiere, che si terrà prima che inizino le attività operative di installazione del cantiere.

Il mancato invio della notifica preliminare o l'invio della notifica contenente dati volutamente errati o parziali, al fine di non rendere nota l'attività di cantiere o di mascherare la natura o il dimensionamento o i soggetti responsabili, configurano un comportamento sanzionabile.

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza.

Art.12

(Piano di sicurezza e coordinamento)

1. Il piano contiene l'individuazione e la valutazione dei rischi insiti nell'area del lavoro addizionali ed interferenziali dovuti alla compresenza simultanea o successiva di più imprese nel cantiere, nonché l'indicazione delle misure conseguentemente individuate con la finalità di garantire, per tutta la durata dei lavori, la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e della popolazione circostante il cantiere. Il piano contiene, altresì, la stima dei costi della sicurezza che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Il piano deve inoltre contenere le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall'eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Il piano dovrà comunque indicare, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

- a. modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- b. protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
- c. servizi igienico-assistenziali;
- d. protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- e. viabilità principale di cantiere;
- f. impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- g. impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- h. misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
- i. misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
- j. misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
- k. misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
- l. misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- m. misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- n. misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- o. disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
- p. disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, lettera c);

- q. valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
 - r. misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura;
 - s. elenco delle ditte già incaricate per la realizzazione delle opere e ulteriore possibile predisposizione all'aggiornamento;
 - t. fasi principali di lavorazione, durata e successione cronologica delle stesse (coordinamento temporale);
 - u. determinazione del fattore giorni - uomo per i lavori;
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto d'appalto. Va inoltre protocollato al Servizio Igiene Ambientale, contestualmente alla notifica preliminare. Il numero di protocollo deve essere richiamato nella notifica di inizio lavori della pratica presso l'Ufficio Urbanistica.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base di specifici contenuti tecnici. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche di adeguamento dei prezzi pattuiti.

Art.13

(Obblighi di trasmissione)

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese ed ai lavoratori autonomi invitati a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. All'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecuttrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Art.14

(Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza)

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza, fornendogli eventuali chiarimenti.
2. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.

Art.15

(Modalità di attuazione della valutazione del rumore)

1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva, facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta a livello internazionale.
2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 3 del Decreto 17 febbraio 1999 n.26 va riportata la fonte documentale, di cui al comma precedente, cui si è fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto 17 febbraio 1999 n.26.

Art.16

(Modalità attuative di obblighi particolari)

1. Nei cantieri in cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni-uomo, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 15 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.
2. Per l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori operanti nei cantieri e dei loro rappresentanti si fa riferimento all'articolo 16 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31 ed al Decreto 17 settembre 1999 n. 94.

Art.17

(Sanzioni per le violazioni commesse dal Committente o dal Responsabile dei lavori)

1. Il Committente od il Responsabile dei lavori, qualora nominato, è punito con la prigionia di primo grado o la multa fissata nel minimo di Euro 2582,00 nei seguenti casi:
 - a. mancata designazione, nei casi previsti dall'articolo 3 comma 3, 4, 5 e 6 del presente Decreto, dei Coordinatori per la sicurezza;

- b. attività tesa a mascherare la reale dimensione del cantiere;
 - c. affidamento di appalto senza il piano di sicurezza e coordinamento.
1. Sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 1549,00 a Euro 2582,00, nei seguenti casi:
 - a. mancata previsione nel progetto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della durata dei lavori o delle fasi di lavoro;
 - b. mancato invio della notifica preliminare di cui all'articolo 11;
 - c. mancata trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 alle imprese ed ai lavoratori autonomi invitati a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.
 1. Sono, inoltre, puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 258,00 a Euro 774,00 nei seguenti casi:
 - a. mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, lettera a) del presente Decreto;
 - b. mancata comunicazione al Servizio Igiene Ambientale della chiusura del cantiere o della realizzazione parziale dei lavori.

Art.18

(Sanzioni per le violazioni commesse dai Coordinatori per la sicurezza)

1. Il Coordinatore per la progettazione è punito con la prigione di primo grado o la multa fissata nel minimo di Euro 2582,00 nei seguenti casi:
 - a. omessa redazione del piano di cui all'articolo 12 del presente Decreto;
 - b. omessa predisposizione del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
1. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito con la prigione di primo grado o la multa fissata nel minimo di Euro 2582,00 nel caso di infrazione agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) dell'articolo 5.
2. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori è, altresì, punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 258,00 a Euro 774,00 nel caso di violazione della lettera d) dell'articolo 5 e mancata convocazione della riunione di pianificazione e coordinamento della sicurezza in cantiere di cui alla lettera s) dell'articolo 2 del presente Decreto.

Art.19

(Sanzioni per le violazioni commesse dalle imprese esecutrici)

1. Le sanzioni indicate nei commi successivi del presente articolo sono applicate ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai preposti delle imprese esecutrici, tenendo conto, nel caso concreto, delle specifiche attribuzioni e competenze di ognuna di queste figure.

2. Fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali ed amministrative previste per le eventuali infrazioni delle disposizioni della restante normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, sono puniti con la sanzione della multa fissata nel minimo di Euro 774,00 o multa a giorni di secondo grado, nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12.
3. Ai datori di lavoro ed ai dirigenti si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 1549,00 a Euro 2582,00 per la mancata trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento alle eventuali imprese o lavoratori autonomi ai quali abbiano subappaltato parte dell'opera.
4. La mancata predisposizione del piano operativo di sicurezza è corrispondente alla mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, e comporta la medesima sanzione.
5. La mancata installazione del cartello di cantiere, completo delle informazioni di cui all'Allegato 3 del presente Decreto, comporta per l'impresa principale una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 258,00 a Euro 774,00.

Art.20

(Sanzioni per le violazioni commesse dai lavoratori autonomi)

1. E' punito con la multa fissata nel massimo di Euro 1032,00 o la multa a giorni di primo grado il lavoratore autonomo che violi gli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 7 del presente Decreto.

Art.21

(Funzioni del Servizio Igiene Ambientale)

1. Il Servizio di Igiene Ambientale vigila sull'osservanza delle norme del presente Decreto. A tal fine:
 - a. istituisce un registro dei cantieri dove annota i dati della notifica preliminare di cui all'articolo 11;
 - b. istituisce un registro degli infortuni nei cantieri nel quale annota gli infortuni di cui abbia avuto comunicazione ai sensi degli articoli 6, comma 7 e 26 della Legge 18 febbraio 1998 n.31;
 - c. richiede, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione delle copie del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo dell'opera e di tutti i documenti che possano agevolare l'identificazione del committente o del responsabile dei lavori, dei Coordinatori per la sicurezza, nonché di tutti i soggetti che abbiano assunto un ruolo di responsabilità nell'ambito del cantiere, apponendo un termine per la consegna;
 - d. realizza, ove lo ritenga necessario, visite ispettive nel cantiere, con la finalità di controllare il rispetto dei disposti del presente Decreto e la correttezza delle soluzioni tecniche di prevenzione adottate.

2. Il Servizio di Igiene Ambientale, in base ai dati raccolti, nel corso della sua attività di vigilanza nei cantieri, provvede all'elaborazione di opportune e periodiche statistiche, almeno annuali, sull'andamento delle attività cantieristiche e sui relativi infortuni.

Art.22

(Vigilanza del Servizio Igiene Ambientale sui cantieri)

1. All'attività di vigilanza svolta dal Servizio Igiene Ambientale nei cantieri, al fine di verificare il rispetto delle norme del presente Decreto, si applica il disposto dell'articolo 21 della Legge 18 febbraio 1998 n.31.
2. Qualora il Servizio Igiene Ambientale accerti in cantiere l'esistenza di una situazione di estremo pericolo per la sicurezza dei lavoratori, procederà ai sensi dell'articolo 23 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, emanando disposizioni immediatamente esecutive, che potranno anche consistere nella sospensione della singola lavorazione in atto, nel sequestro e nel divieto di utilizzo di impianti, macchine, attrezzature pericolose, ovvero nel confinamento e nella messa in sicurezza di aree del cantiere pericolose o, nei casi più gravi, nella sospensione dei lavori.

L'ordinanza immediatamente esecutiva viene emessa nei confronti del responsabile della situazione di pericolo ovvero, ove questi non sia identificabile, nei confronti del committente o del responsabile dei lavori, salvo il successivo accertamento dei soggetti ai quali vada imputata la responsabilità dell'irregolarità o dell'infrazione riscontrata. Ove non sia identificabile o rintracciabile nemmeno il committente o il responsabile dei lavori, ovvero l'ordinanza emessa non venga eseguita dai soggetti ai quali sia stata indirizzata, il Servizio di Igiene Ambientale provvede al sequestro del cantiere, fatte salve le responsabilità penali e l'addebito, a carico dei soggetti sopra indicati, dei costi sostenuti per tale attività.

L'efficacia dell'ordinanza immediatamente esecutiva dura fino al momento nel quale il Servizio di Igiene Ambientale può constatare il ripristino delle condizioni di sicurezza ovvero il venir meno dei motivi di urgenza che l'hanno determinata, cui seguirà la verbalizzazione di tale circostanza.

3. Ove non sussistano i motivi di urgenza di cui al comma 2, qualora il Servizio Igiene Ambientale abbia riscontrato l'inottemperanza alle disposizioni del presente Decreto, procederà con le modalità di seguito indicate: se si tratta di violazioni per le quali è prevista una sanzione penale, emanerà prescrizioni volte a regolarizzare gli illeciti, ai sensi e con le modalità di cui al successivo comma 5 e all'articolo 22 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31; qualora, invece, le violazioni commesse siano sanzionate in via amministrativa, il Servizio Igiene Ambientale, nell'irrogazione delle stesse, si atterrà alle disposizioni di cui al successivo comma 4 e agli articoli 33 e 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68 e dei Decreti Reggenziali annuali emanati ai sensi dell'articolo 32 della medesima Legge.
4. Ove il Servizio di Igiene Ambientale, rilevi la violazione a disposizioni sanzionate in via amministrativa dal presente Decreto e, in conseguenza di tali violazioni non siano noti infortuni o malattie di lavoratori o di terzi, qualora il soggetto che ha commesso l'infrazione, adempia alle prescrizioni

comminate, il Servizio di Igiene Ambientale procede con le seguenti modalità:

- a. verifica che il soggetto che ha commesso l'infrazione ai disposti del presente Decreto, ovvero, se questo non è identificabile, il committente, abbia adempiuto alle prescrizioni nei termini e nei tempi prescritti, a dimostrazione del ravvedimento operoso;
 - b. se il soggetto di cui alla lettera precedente ha dimostrato nei fatti il ravvedimento operoso, commina la sanzione pecuniaria pari ad un quarto di quella prevista per quell'infrazione;
 - c. se la prescrizione non è stata eseguita o lo è stata, ma non nei modi e nei termini prescritti, commina al soggetto di cui alla lettera a) l'intera sanzione pecuniaria prevista per quella violazione.
1. Ove il Servizio di Igiene Ambientale, rilevi la violazione a disposizioni sanzionate penalmente dal presente Decreto e, in conseguenza di tali violazioni non siano noti infortuni o malattie di lavoratori o di terzi, qualora il soggetto che ha commesso l'infrazione, adempia alle prescrizioni comminate, il Servizio di Igiene Ambientale procede con le seguenti modalità:
 - a. verifica che chi ha commesso l'infrazione, ovvero, se questo non è identificabile, il committente, abbia eseguito le prescrizioni, nei termini e nei tempi prescritti, a dimostrazione del ravvedimento operoso;
 - b. trasmette il processo verbale e il verbale del nuovo sopralluogo all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'articolo 22 della legge 18 febbraio 1998 n.31;

Art.23

(Aggiornamenti)

1. Gli allegati al presente Decreto vengono aggiornati, secondo necessità o valutazioni di opportunità, con Decreti Reggenziali, su proposta del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale.
2. L'ammontare delle sanzioni pecuniarie amministrative previste nel presente Decreto è aggiornato annualmente ai sensi dell'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

Art.24

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entreranno in vigore il 1° dicembre 2002.
2. Per i lavori già iniziati alla data di entrata in vigore del presente Decreto, le nuove disposizioni troveranno applicazione nei casi in cui la progettazione non sia ancora conclusa alla data di cui al comma 1, vale a dire:

- a. quando, negli appalti pubblici, non sia stato ancora approvato il progetto esecutivo;
 - b. quando, negli appalti privati, non sia stata ancora presentata alle autorità competenti la domanda di concessione od autorizzazione edilizia;
 - c. quando, negli appalti privati per i quali non siano prescritte le istanze di cui alla precedente lettera b), l'affidamento dei lavori alle imprese esecutrici non sia ancora avvenuto.
1. Per i lavori in cui la fase di progettazione possa dirsi conclusa, in quanto non rientranti in uno dei casi di cui al precedente comma, entro 60 giorni dalla data di cui al comma 1, il committente indice la riunione di pianificazione della sicurezza in cantiere di cui all'articolo 2, lettera s).
4. Il presente Decreto sarà soggetto a revisione, al fine di verificarne i risultati ed i problemi applicativi, trascorso un anno dalla sua entrata in vigore.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 febbraio 2002/1701 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alberto Cecchetti - Gino Giovagnoli

Allegato 1 - Elenco delle attività soggette ai disposti del presente Decreto.

1. Attività inerenti alla realizzazione di opere soggette a concessione di cui all'articolo 157, comma 1 della Legge 19 luglio 1995 n. 87.
2. Attività inerenti alla realizzazione di opere soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 158, commi 1 e 2 della Legge 19 luglio 1995 n. 87.
3. Attività inerenti alla realizzazione di opere non soggette a concessione od autorizzazione di cui all'articolo 159, comma 1 della Legge 19 luglio 1995 n. 87.

Allegato 2 - Attività che comportano rischi aggravanti per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a mt. 1,5, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

Fermo restando l'obbligo di allestimento delle misure preventive antiseppellimento in tutti i casi di possibile franamento di fronti di altezza superiore a mt.1.5, nonché il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla Legge 2 luglio 1969 n.41 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, si ritiene che i "lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a mt.1,5" siano da considerarsi "particolarmente aggravati" nei seguenti casi:

- escavazioni di trincee sviluppate in lunghezza per fondamenta, deposizione di tubazioni e canalizzazioni e simili, escludendo il caso della singola escavazione in posizione unica;
- escavazioni su fronti aperti, se non rientranti nei casi di esclusione di cui all'articolo 1 comma 3;
- escavazioni su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato dalla presenza di tubazioni, linee elettriche ed altre opere;
- presenza di traffico pesante;
- escavazioni dei cunicoli;
- escavazioni con presenza di acqua o gas.

2. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a mt.2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

Fermo restando l'obbligo di allestimento dei dispositivi di protezione collettiva normalmente costituiti da parapetti anticaduta o, nel caso non ne sia possibile l'installazione, l'uso della cintura di sicurezza, nonché il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla Legge 2 luglio 1969 n.41 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, si ritiene che i "lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a mt.2" siano da considerarsi "particolarmente aggravati" nei seguenti casi:

- le attività che comportano rischi incrociati o multipli, come, ad esempio, il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni oppure lavori in altezza sotto il raggio d'azione della gru;
- lavori sui tetti;
- lavori in altezza su strutture non portanti;
- lavori in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche disagiate;
- lavori effettuati di notte.

3. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui agli articoli 28, 29 e 30 della Legge 18 febbraio 1998 n.31.

Qualora nel corso dei primi due anni di applicazione del presente Decreto se ne ravvisasse la necessità, saranno individuati con un ulteriore specifico provvedimento le sostanze chimiche e biologiche di cui al precedente periodo.

4. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti (Decreto 17 ottobre 1991 n.125).
5. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi di tensione.
6. Lavori che espongono a un rischio di annegamento.
7. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
8. Lavori subacquei con respiratori.
9. Lavori in cassoni ad aria compressa.
10. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
11. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
12. Lavori di trattamento, rimozione, trasporto, smaltimento di materiali contenenti amianto o asbesto, ove tali attività non siano riconducibili a ordinari processi produttivi d'impresa sottoposti al campo di applicazione della Legge 18 febbraio 1998 n.31.

Allegato 3 - Cartello di cantiere.

1. Il cartello di cantiere deve contenere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, della Legge 19 luglio 1995 n. 87, le seguenti informazioni essenziali:
 - a. Estremi sintetici dell'opera o delle attività.
 - b. Destinazione d'uso dell'opera ovvero obiettivo dell'attività.
 - c. Estremi delle concessioni o delle autorizzazioni.
 - d. Data e protocollo nella quale è stata presentata la notifica preliminare.
 - e. Estremi identificativi del committente.
 - f. Estremi identificativi dei progettisti, con l'indicazione di quale progettazione ciascuno sia responsabile.
 - g. Estremi identificativi del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori.
 - h. Estremi identificativi della impresa principale, della cooperante e delle eventuali subappaltatrici, con l'identificazione di quale tipo di realizzazione ciascuna sia responsabile.
 - i. Estremi identificativi del direttore tecnico di cantiere.
 - j. Data di apertura del cantiere.
 - k. Data di prevedibile conclusione dei lavori.

2. Per estremi identificativi di cui al comma precedente, si intende:

- a. se il committente è un privato cittadino solo nome e cognome, altrimenti la ragione sociale della società, cooperativa, associazione, la denominazione della Pubblica Amministrazione, Settore autonomo ed Ente Autonomo dello Stato che esprime il committente;
- b. se i progettisti appartengono ad una società o studio di progettazione, la loro ragione sociale;
- c. la ragione sociale delle imprese esecutrici.

Allegato 4 - Contenuti e durata dei corsi per il coordinatore per la sicurezza.

1) Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 dell'articolo 10, devono avere le seguenti caratteristiche:

a. durata del corso: 120 ore, di cui obbligatoria la frequenza di almeno 90 ore;

b) argomenti:

- la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- malattie professionali;
- statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
- analisi dei rischi;
- norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, uso degli impianti elettrici, uso dei dispositivi di protezione individuale, ponteggi e opere provvisorie ecc.);
- metodologia per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.

2) Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 4 dell'articolo 10, devono avere le seguenti caratteristiche:

a. durata del corso: almeno 20 ore, di cui obbligatoria la frequenza;

b) argomenti:

- la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- malattie professionali;
- statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
- analisi dei rischi;
- metodologia per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.

Allegato 5 - Fascicolo dell'opera.

1. Il fascicolo dell'opera di cui all'articolo 2, lettera h) e all'articolo 4, comma 1, lettera b) deve contenere le seguenti informazioni:
 - a. documenti progettuali per le opere che richiedano la concessione o l'autorizzazione di cui agli articoli 157 e 158 della Legge 19 luglio 1995 n. 87;
 - b. le autorizzazioni concesse in funzione di quanto dispongono gli articoli 157 e 158 della Legge 19 luglio 1995 n. 87;
 - c. i contratti di acquisto, nolo, leasing, affitto, concessione e ogni altro documento in relazione al possesso o all'acquisizione dei diritti di realizzazione dell'opera o all'acquisizione dell'opera in tempo successivo alla sua realizzazione;
 - d. documenti progettuali diversi da quelli previsti alla lettera a), necessari per definire progettualmente gli aspetti particolari dell'opera o delle sue componenti, necessari per definire la destinazione d'uso o l'obiettivo dell'opera e per valutare che il complesso delle progettazioni realizzi un'opera intrinsecamente sicura;

- e. i contratti di realizzazione sottoscritti con le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi;
- f. i documenti che hanno rilevanza nel tempo successivo alla realizzazione dell'opera, quali le specifiche dei materiali utilizzati, i documenti di installazione, collaudo e consegna dell'opera ovvero di sue componenti;
- g. i documenti che determinino per l'opera le specifiche delle manutenzioni preventive e cicliche che occorre realizzare per garantire il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di sicurezza dell'opera stessa.

1. Il fascicolo dell'opera deve contenere nel frontespizio:

- a. il nominativo del committente e del responsabile dei lavori, se nominato;
- b. i dati necessari per localizzare l'opera sul territorio;
- c. il nominativo del coordinatore per la sicurezza che ha raccolto la collezione dei documenti componenti il fascicolo e che ha proseguito e completato l'opera, se diverso;
- d. i dati identificativi delle imprese esecutrici;
- e. la data di costituzione del fascicolo e le date degli aggiornamenti;
- f. i nominativi dei proprietari dell'opera successivi a quello del committente con le date del passaggio di proprietà.

- 1. Il fascicolo dell'opera deve essere aggiornato in relazione alle attività di manutenzione straordinaria, alle modifiche dell'opera stessa, al cambio di destinazione d'uso, alle manutenzioni preventive e cicliche realizzate, in ottemperanza al disposto di cui al comma 1, lettera g) ad opera del proprietario committente che li abbia decisi.
- 2. Nei passaggi di proprietà dell'opera il fascicolo dell'opera deve essere consegnato, contestualmente alla presa di possesso dell'opera stessa, al nuovo proprietario.
- 3. Il fascicolo dell'opera deve essere custodito nella fase di realizzazione in luogo diverso dalla localizzazione dell'opera stessa e messo a disposizione delle autorità pubbliche che lo richiedano per eventuali controlli. Nelle situazioni di emergenza deve essere messo a disposizione dei soccorritori.

Allegato 6- Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 11.

- 1. Data della comunicazione.
 - 2. Indirizzo del cantiere.
 - 3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
 - 4. Natura dell'opera.
 - 5. Responsabile dei lavori, nome e indirizzo.
 - 6. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera [nome e indirizzo].
 - 7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera [nome e indirizzo].
 - 8. Data presunta di inizio dei lavori in cantiere.
 - 9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
 - 10. Numero presunto di giorni-uomo.
 - 11. Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere.
 - 12. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
 - 13. Identificazione delle imprese già selezionate.
 - 14. Ammontare complessivo presunto dei lavori.
15. Data e luogo della prima riunione di pianificazione e coordinamento.

Allegato 7 - Piano operativo di sicurezza.

1. Il piano operativo di sicurezza coincide con quanto disposto dall'articolo 6, commi 1 e 2 , della Legge 18 febbraio 1998 n.31 e riguarda in particolare la valutazione dei rischi nelle fasi di lavorazione individuate nel piano di sicurezza e coordinamento.
2. La valutazione dei rischi nelle fasi di lavorazione deve seguire lo schema di analisi che parte dal censimento delle mansioni.

Per ciascuna mansione deve essere censito, descritto e codificato il processo di lavoro, per singole fasi e sequenza delle operazioni.

3. Per ciascuna operazione vanno censiti, codificati e descritti:
 - a. modalità di svolgimento dell'operazione;
 - b. impianti, macchine ed attrezzature utilizzate;
 - c. materiali utilizzati;
 - d. agenti fisici, chimici e biologici presenti nell'operazione;
 - e. dispositivi di protezione individuali utilizzati;
 - f. rifiuti prodotti;
 - g. aspetti di ergonomia.
1. In funzione del processo di analisi descritto ai commi 1 e 2, individuazione e censimento dei pericoli infortunistici e per la salute di ciascuna operazione:
 - a. pericoli insiti nelle modalità di svolgimento dell'operazione (anche aspetti organizzativi, di formazione, di addestramento, di informazione su disposizioni operative), anche in relazione all'ambiente nel quale si svolge;
 - b. pericoli specifici in relazione all'uso di impianti, macchine ed attrezzature;
 - c. pericoli specifici in relazione ai materiali utilizzati;
 - d. pericoli specifici derivanti da agenti fisici, chimici e biologici;
 - e. pericoli insiti nell'adeguatezza dei dispositivi di protezione individuali in uso ovvero nelle modalità di uso;
 - f. pericoli insiti nei rifiuti prodotti per la pericolosità intrinseca, ovvero per il deposito, il trasporto e lo stoccaggio;
 - g. pericoli derivanti da aspetti di ergonomia in relazione alle modalità di svolgimento dell'operazione.
1. In funzione della raccolta dei dati del comma precedente, valutazione dei rischi connessi ai pericoli individuati al fine di ridurli il più possibile in base al progresso tecnico e alle misure organizzative adottabili.